

Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Filologia moderna

Art. 1 - Norme generali	2
Art. 2 - Ordinamento didattico	2
Art. 3 - Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)	3
Art. 4 - Gestione del corso di studio	4
Art. 5 - Comitato di Indirizzo.....	4
Art. 6 - Ammissione al Corso	5
Art. 7 - Programmazione e organizzazione della didattica	5
Art. 8 - Trasparenza e assicurazione della Qualità.....	7
Art. 9 - Piani delle attività formative	7
Art. 10 - Verifiche del profitto	8
Art. 11 - Prova finale.....	9
Art. 12 - Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento crediti.....	9
Art. 13 - Studenti a tempo parziale	11
Art. 14 - Mobilità degli studenti e opportunità all'estero.....	11
Art. 15 - Opportunità per gli studenti.....	11
Art. 16 - Orientamento e tutorato	11
Art. 17 - Tirocini curriculari e placement	12
Art. 18 - Obblighi degli studenti	12

Art. 1 - Norme generali

1. Presso il Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell'arte dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata è istituito, a decorrere dall'a.a. 2009/2010, il corso di laurea magistrale in *Filologia moderna*, Classe delle lauree magistrali LM-14 Filologia moderna, precedentemente denominato *Letteratura Italiana, Filologia Moderna e Linguistica* (corso di studio interclasse LM-14/LM-39)..
2. La denominazione in inglese del corso è *Modern Philology*. La denominazione correntemente utilizzata è *Filologia moderna*.
3. Il corso è erogato in modalità convenzionale.
4. La durata normale del corso è stabilita in 2 anni.
5. Per conseguire la laurea lo studente/la studentessa deve aver acquisito 120 crediti.
6. Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di laurea magistrale in *Filologia moderna*, Classe delle lauree magistrali LM-14 Filologia moderna. A coloro che hanno conseguito la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore/dottoressa magistrale.
7. Il presente Regolamento didattico è redatto in conformità con la normativa vigente e con il Regolamento Didattico e gli altri regolamenti di Ateneo, a cui si rimanda per quanto non espressamente indicato, ed è sottoposto a revisione almeno ogni tre anni.

Art. 2 - Ordinamento didattico

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, il corso di studio ha un proprio ordinamento didattico, in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il Regolamento didattico di Ateneo. L'ordinamento didattico è approvato dal Ministero ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed è emanato con decreto del/la Rettore/Rettrice. La sua entrata in vigore è stabilita dal decreto rettorale.
2. L'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce e dalla normativa vigente, viene definito previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Esso determina:
 - a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
 - b) la classe di appartenenza del corso di studio e l'indicazione del Dipartimento di riferimento;
 - c) gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendimento);

- d) il profilo professionale dei laureati e delle laureate magistrali, con indicazioni concernenti gli sbocchi occupazionali;
 - e) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e l'indicazione sulle modalità di svolgimento;
 - f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferiti a uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso per quanto riguarda le attività previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270;
 - g) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica, differenziate per tipologia di corso di studio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, e del Regolamento didattico di Ateneo (i dettagli sui criteri per l'accesso e le modalità di valutazione sono delineati all'art. 6 del presente regolamento);
 - h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento della laurea magistrale. Per il conseguimento della laurea magistrale deve essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente o dalla studentessa sotto la guida di un relatore/di una relatrice.
3. L'ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. L'ordinamento didattico di un corso di laurea magistrale può prevedere la realizzazione di curricula anche al fine di favorire l'iscrizione di studenti e studentesse in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi.
4. Il Consiglio di Dipartimento di riferimento è responsabile della corretta corrispondenza tra i piani di studio e l'ordinamento del corso.

Art. 3 - Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)

1. La struttura di riferimento del corso e le strutture eventualmente associate provvedono annualmente a una riflessione sugli obiettivi attesi della formazione; a tale riflessione concorrono la verifica della domanda di formazione e consultazioni con soggetti e organizzazioni della produzione di beni e servizi e delle professioni. Tale attività viene svolta valorizzando la collaborazione fra corsi di studio di area affine e facendo riferimento al Comitato di Indirizzo di cui al successivo art. 5.
2. Il Corso di studio provvede inoltre a riesaminare l'impianto del corso e i suoi effetti apportando le necessarie modifiche e a definire l'offerta formativa nel rispetto degli obiettivi di apprendimento.
3. Il Coordinatore/La Coordinatrice, coadiuvato/a dal Gruppo di gestione per l'Assicurazione della Qualità e dal/dalla Manager didattico, predispone la documentazione utile ai fini dell'accreditamento del corso di studio, da approvare nel Consiglio di Dipartimento di riferimento, ed è responsabile della compilazione della Scheda Unica Annuale del corso di Studio (SUA-CdS) quale strumento principale del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accredimento introdotto dalla L. 240/2010 e dal Decreto Legislativo 19/2012.

4. Il Coordinatore/La Coordinatrice è altresì responsabile della rispondenza tra quanto approvato nella struttura didattica di riferimento e il contenuto della SUA-CdS.

Art. 4 - Gestione del corso di studio

1. Il Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell'arte, quale struttura didattica di riferimento del corso di laurea magistrale in Filologia moderna, assume la responsabilità e gli oneri di gestione del Corso.
2. Nel corso di studio è istituito un Consiglio di corso di studio, a cui spetta il coordinamento e l'ordinaria gestione della didattica sulla base degli indirizzi definiti dal Dipartimento di riferimento.
3. Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Coordinatore/la Coordinatrice del corso di studio tra i professori/professoressa a tempo pieno. Al Coordinatore/alla Coordinatrice spetta di convocare e presiedere il Consiglio, provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni. Il Coordinatore/la Coordinatrice può proporre all'approvazione del Consiglio un Coordinatore/una Coordinatrice vicario/-a (vice-Coordinatore/vice-Coordinatrice), che supporta il Coordinatore/la Coordinatrice nella gestione del CdS. Il Coordinatore/la Coordinatrice dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
4. Fanno parte del Consiglio di Corso tutti/e i/le docenti titolari di incarico di insegnamento erogato dal Corso di studio e il / la rappresentante degli Studenti; non è possibile far parte di più di due Consigli di corso di studio dello stesso livello.
5. In seno al Consiglio di corso di studio viene individuata la Commissione didattica, preposta alle ammissioni, alle richieste di passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di carriera e riconoscimento crediti. La Commissione si occupa altresì delle attività di orientamento e tutorato, col supporto dei docenti e delle docenti del CdS. Il Coordinatore/la Coordinatrice, e il vice- eventualmente nominato, sono sempre parte integrante della Commissione.

Art. 5 - Comitato di Indirizzo

1. In fase di progettazione e organizzazione il corso di studio assicura un'approfondita analisi delle esigenze e potenzialità di sviluppo dei settori di riferimento. A tal fine vengono consultate sistematicamente le principali parti interessate (studenti/studentesse, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale), sia direttamente, sia attraverso l'utilizzo di studi di settore.
2. Per tale consultazione il corso di studio fa riferimento in via privilegiata, anche se non esclusiva, al Comitato di Indirizzo costituito per l'intera Macroarea di Lettere e Filosofia e formato da docenti e da esponenti del mondo del lavoro, della cultura e della ricerca (scuola, mondo imprenditoriale legato alla cultura, aziende specifiche contattate, ecc.). Il Comitato, coerentemente con i profili culturali in uscita, approfondisce e fornisce elementi in merito alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati e si riunisce almeno una volta l'anno.

Art. 6 - Ammissione al Corso

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna occorre essere in possesso di una laurea di primo livello o di un diploma universitario di durata almeno triennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Sono previsti specifici criteri di accesso che consistono nel possesso dei requisiti curriculari di seguito indicati e di un'adeguata preparazione personale.

I requisiti richiesti per l'accesso sono:

- (a) il possesso di una laurea nella classe L-10 (DM 270/2004 e previgenti ordinamenti)

oppure

- (b) per i candidati/candidate che accedono con titoli diversi da quelli di cui al punto a), aver conseguito nella precedente carriera universitaria almeno 84 CFU nei seguenti gruppi di SSD:

- L-ANT (02 o 03)
- L-ART (da 02 a 08)
- L-FIL-LET (da 02 a 15)
- L-LIN (da 01 a 21)
- M-FIL/01 (da 01 a 08)
- M-STO (da 01 a 09)
- M-PSI (01, 04 e 05)
- M-PED (01 e 02)
- SPS (07 e 08)
- M-DEA/01.

Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale.

2. L'immatricolazione avviene previo esito positivo di un colloquio di verifica con la commissione didattica del CdS. Il colloquio mira ad accertare l'adeguatezza della preparazione del candidato/della candidata ai fini del percorso di studi da intraprendere, con particolare attenzione agli ambiti disciplinari caratterizzanti della letteratura, della filologia, della linguistica e della storia della lingua italiana. Qualora il colloquio abbia un esito positivo ma le conoscenze pregresse in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti, pur se presenti, vengano reputate non del tutto adeguate, il/la candidato/a viene ammessa ma invitata a mettersi in contatto dopo l'iscrizione con i docenti o le docenti responsabili delle relative discipline, al fine di concordare le modalità di integrazione in itinere delle conoscenze pregresse o lo specifico programma di studi a cui far riferimento. In sede di colloquio vengono fornite tutte le informazioni necessarie per prendere contatto con i docenti e le docenti delle discipline coinvolte.

Art. 7 - Programmazione e organizzazione della didattica

1. Per gli insegnamenti erogati presso la Macroarea di Lettere e Filosofia a 1 CFU corrispondono 5 ore di attività didattica frontale e 20 di studio personale o altro tipo di impegno (seminari, laboratori, esercitazioni) da parte dello/a studente/studentessa. Agli insegnamenti impartiti presso altre Macroaree, Facoltà e Dipartimenti si applicano le regole previste da ciascuno di essi in relazione alle caratteristiche specifiche dei contenuti didattici.

2. L'offerta didattica programmata è definita annualmente in linea con le scadenze indicate dall'Ateneo e di norma entro il mese di maggio ed è approvata dal Dipartimento di riferimento. Essa si applica alla coorte di studenti e studentesse che si immatricola nell'anno accademico di riferimento e include le attività didattiche integrative, propedeutiche, di orientamento e di tutorato. L'offerta didattica programmata è inserita nel sistema di gestione interno dell'Ateneo e pubblicata sul sito del corso di studio <https://filologiamoderna.lettere.uniroma2.it/>. Per ciascuna attività formativa sono indicati il normale anno di corso, l'eventuale articolazione in moduli, i settori scientifico-disciplinari, i CFU previsti, l'impegno orario e l'ambito disciplinare.
3. Il Consiglio di corso di studio formula annualmente al Dipartimento le proprie proposte per l'offerta didattica programmata, tenendo conto in particolare delle indicazioni fornite dalla Commissione paritetica, dal Gruppo del riesame e dal Comitato di Indirizzo. Il Dipartimento assume tutti i provvedimenti necessari, compresi quelli relativi al conferimento degli incarichi di docenza, secondo i vigenti regolamenti di Ateneo.
4. Entro il mese di giugno di ogni anno – in modo da consentire al Dipartimento di riferimento la predisposizione entro il mese di luglio del manifesto annuale degli studi – il Consiglio di corso di studio definisce nei particolari i contenuti dell'offerta didattica per il successivo anno accademico, indicando, ove necessario, le modalità di coordinamento di specifiche attività. Ogni docente rende, altresì, disponibile la scheda descrittiva delle attività formative (scheda insegnamento), contenente tutte le informazioni riguardanti le conoscenze preliminari richieste, gli obiettivi formativi, i materiali didattici e i testi di riferimento, le tipologie didattiche adottate (anche a distanza) e i criteri e le modalità di verifica.
5. Il corso di studi rende note sul proprio sito anche le iniziative di supporto per gli studenti e le studentesse con esigenze specifiche (per esempio fuori sede, stranieri, lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli) e a favore degli studenti/studentesse disabili, in merito all'accessibilità alle strutture e ai materiali didattici.
6. Gli insegnamenti curriculari, salvo eccezioni motivate da esigenze di Ateneo, sono impartiti in moduli da 6 o da 12 CFU. A moduli distinti (che corrispondano a uno specifico incarico didattico per il docente e non siano dunque mutuati o fruiti) devono sempre corrispondere lezioni distinte.
7. Ciascun/a docente svolge personalmente le lezioni dei corsi assegnati. I/Le docenti possono invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere lezioni, in compresenza, su argomenti specifici facenti parte del corso di insegnamento. Per le lezioni in sostituzione del/della docente occorre l'autorizzazione del/della direttore/direttrice di Dipartimento, sentito il/la Coordinatore/Coordinatrice. Le eventuali assenze per fatti imprevisti devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi ed essere tempestivamente comunicate al/alla direttore/direttrice di Dipartimento, al/alla Coordinatore/Coordinatrice e agli studenti e alle studentesse interessati.
8. Il Consiglio di corso di studio provvede affinché gli insegnamenti erogati siano adeguatamente distribuiti fra i due semestri dell'anno accademico e lungo l'intero arco della giornata e della settimana; si impegna inoltre, per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze logistiche della Macroarea di appartenenza, a evitare la sovrapposizione degli orari degli insegnamenti caratterizzanti.

9. La frequenza dei corsi, benché non sia obbligatoria, è vivamente consigliata.
10. Fatta salva la libertà di scelta degli studenti e delle studentesse, il Corso di studio può proporre attività formative “a scelta” la cui coerenza con gli obiettivi formativi del Corso è preventivamente assicurata; in caso di opzione diversa, lo studente e la studentessa, individuate altre attività formative tra quelle attivate in Ateneo, dovrà attendere che il Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio di Corso si esprima in merito alla loro congruità con il progetto formativo.
11. Le attività formative sono distribuite secondo il seguente schema: da un minimo di 48 a un massimo di 72 CFU in attività caratterizzanti, in settori scientifico-disciplinari fondamentali, con particolare riguardo della letteratura italiana, letteratura italiana contemporanea, filologia italiana, filologia romanza, storia della lingua italiana e linguistica italiana (il range fa riferimento alle differenze nel numero di CFU previsti per le attività caratterizzanti in ciascuno dei tre percorsi o curricula in cui il Corso è articolato); da un minimo di 18 a un massimo di 30 CFU in attività affini o integrative, in settori che caratterizzano ciascuno dei tre percorsi (curricula); 12 CFU a scelta libera; 6 CFU in altre attività formative (di cui 3 in idoneità linguistica e 3, alternativamente, per tirocinio, o per altre attività utili per il mondo del lavoro, o per laboratori, seminari e altre attività formative); 18 CFU per la tesi di laurea.

Art. 8 - Trasparenza e assicurazione della Qualità

1. Il corso di studio adotta le procedure per soddisfare i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione, rivolta agli studenti e alle studentesse e a tutti i soggetti interessati. In particolare, rende disponibili le informazioni richieste dalla normativa prima dell'avvio delle attività didattiche. Inoltre, aggiorna costantemente e sollecitamente le informazioni inserite nel proprio sito internet.
2. Il corso di studio aderisce alla politica di assicurazione della qualità di Ateneo. Il corso di studio fa riferimento alla Commissione Paritetica del dipartimento.
3. La struttura didattica di riferimento individua il/la docente responsabile per l'assicurazione della qualità del corso di studio, che può anche essere il/la Coordinatore/Coordinatrice.

Art. 9 - Piani delle attività formative

1. Per sostenere gli esami ed effettuare la relativa prenotazione, gli studenti e le studentesse del primo anno devono essere in possesso di un piano di studio approvato. Può essere concessa una deroga per gli studenti e le studentesse in attesa della delibera sul riconoscimento di CFU in seguito a passaggio, trasferimento o abbreviazione di corso. In attesa di tale delibera, gli studenti e le studentesse possono comunque presentare un piano di studio provvisorio. Gli studenti e le studentesse degli anni successivi possono compilare un nuovo piano di studio, che, una volta approvato, sostituisce quello precedente.
2. Alcuni insegnamenti, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di corso, potranno essere mutuati o fruiti da altri Corsi di studio: lo studente/studentessa dovrà aver cura di appurare le eventuali condizioni (di propedeuticità, conoscenza della lingua straniera, ecc.) per sostenere i relativi esami.

3. Possono indicare nel piano di studio un numero di CFU superiore a 120 esclusivamente gli studenti e le studentesse per i/le quali si renda necessaria un'integrazione per le discipline che la normativa vigente indica come indispensabili ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria. I crediti acquisiti per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli necessari per concludere il percorso di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e della studentessa e possono essere successivamente riconosciuti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute negli insegnamenti aggiuntivi non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto, ma sono inserite nel diploma supplement.

Art. 10 - Verifiche del profitto

1. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Coordinatore/della Coordinatrice e sono costituite da almeno due componenti, il/la primo/a dei quali è il/la titolare del corso di insegnamento. Ove possibile, la commissione è composta da personale docente o cultori/cultrici della materia che svolgono attività didattiche nel corso di studio medesimo e in settori scientifico disciplinari affini a quello dell'insegnamento. I/Le cultori/cultrici della materia sono nominati per un periodo di tre anni e l'incarico è rinnovabile. Per motivi d'urgenza, il/la direttore/direttrice del Dipartimento può modificare la commissione, portando a ratifica la decisione nella successiva riunione del Consiglio di Dipartimento. Almeno due componenti della Commissione devono essere presenti al momento dell'esame.
2. La valutazione finale, espressa in trentesimi, è individuale. Essa è ritenuta positiva se superiore o uguale a 18 su 30. Qualora si raggiunga il punteggio massimo, la Commissione esaminatrice può, a giudizio unanime, attribuire la lode.
3. Nel caso di esami di profitto che prevedano prove di esame integrate per insegnamenti composti da più moduli coordinati, intestati a docenti diversi, alla valutazione complessiva del profitto dello/a studente/studentessa concorrono tutti i docenti coinvolti, ferma restando la verbalizzazione unica.
4. In ogni anno accademico vengono fissati tre appelli per la sessione estiva (giugno/luglio), due per la sessione autunnale (settembre) e tre per quella invernale/estiva anticipata (gennaio/febbraio). Gli appelli devono essere distanziati di almeno 14 giorni l'uno dall'altro e il relativo calendario viene pubblicato sul sito di Macroarea con congruo anticipo rispetto all'inizio della sessione. Può essere previsto un appello straordinario nella seconda metà di aprile esclusivamente per coloro che presentano domanda di laurea per il mese di maggio (ultima sessione straordinaria) e devono sostenere l'ultimo esame. Nella programmazione degli appelli il/la docente fisserà il primo appello di ciascuna sessione nei limiti temporali previsti per consentire allo/a studente/studentessa la presentazione della domanda di laurea.
5. I criteri e le modalità di verifica del profitto sono indicati da ogni docente, per ogni insegnamento e attività formativa, nelle schede dei relativi insegnamenti, debitamente pubblicate sul sito del Corso di studio.
6. Per sostenere un esame di profitto, necessariamente e preliminarmente inserito nel proprio piano di studi, lo/la studente/studentessa deve risultare in regola con le norme relative all'iscrizione e con le eventuali propedeuticità del corso di studi.

Art. 11 - Prova finale

1. La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale è pubblica e consiste nella discussione di un elaborato scritto su un tema concordato con il relatore o la relatrice, che è di norma il/la docente titolare di un insegnamento per il quale il laureando abbia acquisito almeno 6 CFU. Il direttore del Dipartimento, su motivata richiesta, sentito il/la Coordinatore/Coordinatrice e con congruo anticipo rispetto alla scadenza per la presentazione della domanda di laurea, può autorizzare a svolgere tale compito un altro docente. Il relatore/relatrice indica un correlatore/correlatrice, che può essere anche un/una docente di altri atenei o comunque un/a esperto/a della materia.
2. Nell'elaborato, che dovrà rispondere ai criteri fondamentali della scrittura scientifica, il laureando/la laureanda dovrà dimostrare capacità avanzate di organizzazione coerente e di trattazione critica delle nozioni acquisite nel corso di studi nonché delle fonti e del materiale bibliografico su cui ha basato il proprio lavoro, maturità e padronanza di argomentazione delle tesi proposte, ampiezza e pertinenza degli strumenti di indagine selezionati ed impiegati. Alla prova finale sono attribuiti 18 CFU.
3. Il calendario delle prove finali prevede sei sedute, articolate in tre sessioni, nei mesi di luglio, ottobre, dicembre, febbraio, marzo e maggio. La domanda di laurea viene presentata rispettando le scadenze e le modalità previste dalla Segreteria Studenti, pubblicate sul sito della Macroarea raggiungibile tramite link anche dalla sezione "Laurearsi" del sito del CdS. Lo stesso vale per tempi e modalità di consegna alla Segreteria studenti del testo definitivo della tesi.
4. La commissione giudicatrice della prova finale è nominata dal/dalla direttore/direttrice del Dipartimento su proposta del/della Coordinatore/Coordinatrice ed è composta da 7 membri effettivi e due supplenti. I componenti della commissione (effettivi e supplenti) che per gravi e giustificati motivi siano impossibilitati ad assicurare la loro presenza sono tenuti a darne immediata comunicazione, in forma scritta, al/alla presidente della commissione, al/alla direttore/direttrice del Dipartimento e al/alla Coordinatore/Coordinatrice, che provvederanno alla loro sostituzione. Il/La relatore/relatrice e il/la correlatore/correlatrice, in caso di assenza, dovranno inviare alla commissione una relazione scritta.
5. La commissione giudicatrice della prova finale esprime la sua valutazione in centodecimi. Il voto minimo per il superamento della prova è di sessantasei centodecimi. Il voto della prova finale viene determinato partendo dalla media dei voti degli esami sostenuti pesati secondo i crediti (media ponderata). Al valore così ottenuto si applica la seguente formula: $\text{media ponderata} \times 3 \times 11$. Al voto così ottenuto la commissione può aggiungere fino ad un massimo di 5 punti, per la qualità dell'elaborato e la sua presentazione, e può, con giudizio unanime, concedere al candidato la lode, qualora la votazione raggiunga 110/110.
6. Su richiesta dello/a studente/studentessa e a insindacabile giudizio del/della relatore/relatrice l'elaborato può essere redatto in lingua inglese.

Art. 12 - Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento crediti

1. Le procedure e i criteri generali di Ateneo per i passaggi da altro corso di studio dell'Ateneo, i trasferimenti da altro Ateneo, le abbreviazioni di corso e il relativo riconoscimento dei crediti

maturati dallo/a studente/studentessa sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e riportati annualmente nella Guida dello Studente, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo.

2. Il Consiglio di Dipartimento, sentito il Coordinatore/la Coordinatrice e la Commissione didattica, delibera sulle singole richieste, valutando i crediti acquisiti e riconoscendo, ai sensi delle leggi vigenti, eventuali idoneità nel caso di titoli conseguiti in Atenei stranieri.
3. Il numero dei crediti riconosciuti, che dovranno comunque essere coerenti con le attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di laurea, è determinato come segue:
 - a) a corsi sostenuti presso Università italiane secondo il vecchio ordinamento sono assegnati 12 crediti, o 6 crediti nel caso di corsi "semestrali";
 - b) a corsi espressi secondo lo European Credit Transfer System sono assegnati i crediti previsti;
 - c) le attestazioni di esami sostenuti senza l'indicazione del numero di CFU conseguiti possono essere valutate entro un massimo di 12 CFU, computando 1 CFU ogni 6 ore di lezione;
 - d) le attestazioni di attività che non fanno esplicito riferimento a un esame di profitto possono essere valutate solo fra le "altre attività formative".

in caso di riconoscimento di esami parziali la registrazione in carriera verrà effettuata solo al completamento dell'esame. È, inoltre, prevista la possibilità di riconoscere crediti per conoscenze e abilità professionali certificate, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. La valutazione, caso per caso, del numero di crediti da riconoscere nei limiti previsti dalla normativa vigente è basata sulla rispondenza delle attività agli obiettivi formativi del corso di laurea e dell'impegno richiesto da tali attività.

Il Consiglio può arrotondare i CFU riconosciuti allo studente o alla studentessa, per esami sostenuti nella carriera pregressa, risultanti dal calcolo matematico, e ricondurli ad insegnamenti attivi nell'Ateneo (anche con diversa denominazione), corrispondenti per settore disciplinare e/o per contenuti.

4. I CFU di esami della carriera pregressa già convalidati in quella, per abbreviazione di corso o per trasferimento e/o passaggio, non sono riconoscibili una seconda volta. Parimenti, le attività formative già riconosciute come CFU nell'ambito di Corsi di Laurea triennale non possono essere nuovamente riconosciute nell'ambito di Corsi di Laurea Magistrale.
5. Con un numero di CFU riconosciuti pari o superiore a 60 lo studente/la studentessa sarà iscritto/a al secondo anno.
5. Lo studente/la studentessa può ottenere il riconoscimento di CFU relativi ad attività di stages e tirocini, partecipazione a convegni e ad iniziative formative professionalizzanti, non direttamente offerte o promosse dal Corso; in tal caso, prima d'intraprendere tali attività, lo/la studente/studentessa è tenuto/a chiedere alla Commissione didattica un giudizio preventivo di conformità tra il carattere di essa e gli sbocchi professionali del Corso di studio, presentando una sufficiente documentazione sulle attività che saranno svolte. La valutazione di merito in ordine alla coerenza di tali attività formative con gli obiettivi specifici del Corso di studio spetta comunque al Consiglio di Dipartimento, anche laddove tali iniziative siano ricomprese nel quadro di convenzioni di Ateneo o siano regolarmente riconosciute da altri Corsi di studio.

6. Alla fine dell'attività lo/la studente/studentessa deve chiedere il riconoscimento dei CFU, allegando un'adeguata certificazione. Nel caso in cui l'attività abbia attinenza con uno specifico insegnamento attivato dal Corso di laurea in Filologia moderna, la documentazione presentata dallo/a studente/studentessa può essere accompagnata da un giudizio del/della titolare dell'insegnamento. Di norma il computo dell'impegno della studentessa o dello studente per tali attività corrisponde a 25 ore di lavoro complessivo per ciascun CFU; la registrazione nella carriera dello/a studente/studentessa avverrà solo dopo il conseguimento del numero totale di CFU previsto dal piano di studio per questa tipologia di attività formativa.

Art. 13 - Studenti a tempo parziale

1. Lo/La studente/studentessa che per ragioni di natura lavorativa, familiare, medica, personale e assimilabili, ritiene di non poter dedicare alla frequenza e allo studio le ore annue previste come standard dell'impegno, può scegliere di iscriversi a tempo parziale. Lo/La studente/studentessa che sceglie il regime a tempo parziale vede aumentare gli anni di corso a fronte di una riduzione della contribuzione della tassazione prevista per la classe contributiva del corso di studio. Le relative procedure sono definite annualmente dall'Ateneo e riportate nella Guida dello Studente.

Art. 14 - Mobilità degli studenti e opportunità all'estero

1. Per l'organizzazione di periodi di mobilità internazionale il corso di studi usufruisce dell'assistenza dell'Ufficio Erasmus della Macroarea di Lettere e Filosofia. Tutte le informazioni sui bandi, le borse e le diverse opportunità previste per gli studenti e le studentesse sono disponibili sul sito della Macroarea di Lettere e Filosofia e vengono continuamente aggiornate.
2. La mobilità degli studenti e delle studentesse verso università estere è autorizzata dal Consiglio di Dipartimento, che definisce, su proposta della studentessa o dello studente, gli insegnamenti da riconoscerli, presa visione dei programmi degli insegnamenti stessi (learning agreement). Al termine del suo soggiorno, lo/la studente/studentessa deve produrre attestazione del periodo di studio trascorso all'estero e del programma svolto in coerenza con il learning agreement preventivamente approvato, delle eventuali prove sostenute e dei voti riportati con riferimento a ciascun insegnamento per cui chiede il riconoscimento. Il Consiglio di Dipartimento, una volta verificata la corrispondenza del lavoro svolto dallo studente o dalla studentessa con il learning agreement, ratifica il riconoscimento dei crediti conseguiti. Qualora i crediti acquisiti si riferiscano a insegnamenti diversi rispetto a quanto autorizzato, il Consiglio di Dipartimento di riferimento ne stabilisce l'eventuale riconoscimento.

Art. 15 - Opportunità per gli studenti

1. L'Ateneo promuove numerose opportunità a favore degli/delle studenti/studentesse iscritti/e tra le quali borse di studio, premi per merito, borse di ricerca, bandi per attività di tutorato e attività di collaborazione part-time, viaggi di istruzione, contributi per iniziative culturali, convenzioni e agevolazioni. Tali iniziative sono sempre adeguatamente pubblicizzate sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://web.uniroma2.it>.

Art. 16 - Orientamento e tutorato

1. Il/La Coordinatore/Coordinatrice assume tutte le iniziative necessarie a garantire la coerenza fra l'attività di tutorato svolta all'interno del corso di studi e la disciplina dell'orientamento dettata dall'apposito Regolamento di Ateneo.

2. L'attività di tutorato, sotto la responsabilità del/della Coordinatore/Coordinatrice, è normalmente svolta per ciascuno/a studente/studentessa dai/dalle docenti nell'ambito delle attività dei corsi. In alternativa, il Consiglio di corso di studio può decidere di assegnare a ogni studente/studentessa un/a tutor personale, che lo/la accompagna in tutto il suo percorso. Per quanto riguarda in particolare i Piani di studio, gli studenti faranno comunque riferimento al/la Coordinatore/Coordinatrice e alla Commissione di cui all'art.4 del presente Regolamento.
3. I/Le docenti, anche per garantire l'efficacia e la continuità dell'azione di orientamento e tutorato, assicurano di norma almeno due ore di ricevimento in almeno un giorno a settimana nel periodo fra il 15 settembre e il 15 giugno. È possibile in casi particolari, su richiesta dell'interessato/a al/alla direttore/direttrice del Dipartimento e dietro approvazione del/della Coordinatore/Coordinatrice, dare cadenza quindicinale all'orario di ricevimento. I/Le docenti comunicano sul sito istituzionale indicato dalla Macroarea l'orario di ricevimento e le eventuali sospensioni, preventivamente autorizzate dal/dalla direttore/direttrice del Dipartimento quando riguardano due o più settimane consecutive e sempre nel caso di cadenza quindicinale. I/Le docenti garantiscono comunque la loro disponibilità, previo appuntamento, anche al di fuori dell'orario di ricevimento e rispondono tempestivamente alle e-mail degli studenti e delle studentesse.
4. È attivo presso la Macroarea lo "Sportello orientamento studenti", che fornisce supporto tecnico per la compilazione del piano di studio e assistenza didattica.
5. Il corso di studio partecipa attivamente alla organizzazione e realizzazione delle attività di orientamento in ingresso organizzate dalla struttura di raccordo della Macroarea in collaborazione con l'Ateneo.

Art. 17 - Tirocini curriculari e placement

1. Tutte le informazioni relative alle iniziative adottate dal corso di studio per la gestione delle attività di tirocinio curriculare e di placement, volte a facilitare l'incontro tra i suoi studenti/studentesse e laureati/e e il mondo del lavoro, sono disponibili sul sito della Macroarea di Lettere e Filosofia e vengono continuamente aggiornate.

Art. 18 - Obblighi degli studenti

1. Gli studenti e le studentesse sono tenuti a tenere in debito conto tutte le informazioni e le istruzioni pubblicate sui siti istituzionali e a uniformarsi alle norme legislative, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dalle competenti autorità per il corretto svolgimento dell'attività didattica e amministrativa.
2. Gli studenti e le studentesse sono tenuti a comportarsi in modo da non ledere la dignità e il decoro dell'Ateneo, nel rispetto del Codice etico, in ogni loro attività, ivi comprese quelle attività di tirocinio e stage svolte presso altre istituzioni nazionali e internazionali.
3. Eventuali sanzioni sono comminate con decreto del/della Rettore/Rettrice, secondo quanto stabilito nelle disposizioni vigenti e dallo Statuto di Ateneo.